

AVV. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER.: La **Prof.ssa AnnaMaria Vinci** nata a Catania il 06.06.1980, C.F. VNCNMR80H46C351P, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Urzì, con studio in Catania nella via V. Giuffrida, 73, giusta procura in calce al presente ricorso, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata p.e.c.: avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, e/o a mezzo fax 095. 431942

-ricorrente-

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588, con sede a Roma, Viale Trastevere n. 76; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore, C.F. 80018500829, con sede a Palermo, via Fattori n. 60; **AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA** in persona del Dirigente pro tempore, CF 80008730873, con sede in Catania, nella via P. Mascagni 52, 95131 Catania - Tel. +39 095.7161111 - E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it;

Tutti elettivamente domiciliati presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via vecchia Ognina, 149;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI: di tutti i docenti educatori iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale educativo, classe di concorso SCUOLA PRIMARIA EEEE, graduatorie provinciali di Catania, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per i bienni scolastici, 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013, 2013/2015 e 2015/2017, degli Uffici Scolastici Provinciali di Catania, che sarebbero scavalcati in caso di accoglimento del presente ricorso



PREMESSO

A) che La Prof.ssa **Vinci AnnaMaria**, dopo aver partecipato al Concorso Ordinario per esami e titoli, per personale educativo gazzetta ufficiale anno 2000, ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli, provinciali del personale educativo nella scuola dell'infanzia e primaria, statale nella regione Sicilia, è stata collocata, sin dal 2000 e sino al 2007, nella graduatoria provinciale definitiva per il personale educativo classe di concorso primarie EEEE di merito con punti 17, alla posizione 4035, come si evince dalle graduatorie del 21.07.2007;

B) che è stata mantenuta in graduatoria dall'Amministrazione scolastica fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.M. n. 42/09, utilizzabili per le assunzioni in ruolo del 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali, istituite con la Legge del 27.12.2006 n. 296 (che ha trasformato le Graduatorie Permanenti di cui all'art. 1 del D.L. del 7.04.2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 04.06.2004) e nel 2007 ha subito, ingiustamente, la sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2007/2009, prevista dal D.M. n. 42/09, nonché dai successivi decreti ministeriali, per non avere presentato, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio scolastico 2007/2009, la domanda di aggiornamento/permanenza;

C) che in data **25.03.2021** ha diffidato l'amministrazione locale resistente, tramite posta elettronica certificata, al reinserimento, con decorrenza dal biennio 2007/2009, nelle, nella graduatoria provinciale definitiva per il personale educativo classe di concorso primarie EEEE di merito con punti 17, alla posizione 4035 come si evince dalle graduatorie del 21.07.2007, formate dall'Ambito territoriale della Provincia di Catania per i bienni sc. 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013, 2013/2015 e 2015/2017, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione delle suddette graduatorie con contestuale istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. n.241/1990 e successive modificazioni;



D) che a causa dell'inerzia mostrata dalla suddetta amministrazione, l'odierna ricorrente, ha subito un grave danno per l'illegittimo depennamento dalle graduatorie di merito, in quanto precluso alla stessa l'assunzione ai ruoli pubblici;

E) che la ricorrente ha diritto al reinserimento in graduatoria, in quanto già inserita nelle graduatorie (a pieno titolo), senza mai avere espresso formalmente la volontà di fuoriuscire da essa, ed al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale dell'Amministrazione Scolastica resistente;

F) che la stessa intende impugnare, come in effetti impugna, il D.M. 42/09 – D.M. 44/11 e D.M n. 234/2014, in quanto in contrasto con la legge n. 134/2004, e le graduatorie di merito di suo interesse, relative ai bienni scolastici 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013, 2013/2015 e 2015/2017, in quanto illegittimamente formate, nonché di impugnare tutti i contratti a tempo determinato ed a tempo indeterminato e/o immissioni in ruolo, che l'Amministrazione scolastica ha stipulato negli anni sopra indicati, con docenti aventi una posizione ed un punteggio inferiore, rispetto a quello posseduto dalla stessa alla data di cancellazione, nelle graduatorie di merito;

Ciò premesso, si rende indifferibile la presente azione giudiziaria, finalizzata alla tutela del diritto della ricorrente fondata sulle seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Illegittimità del D.M. n. 42/09, D.M. n. 44/11 e del D.M. n. 235/14, per violazione dell'art. 1 bis della legge n. 143/2004

La legge n. 143/2004 ha previsto all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie.

La mancata presentazione della domanda comporta, se da un lato comporta la cancellazione dalla graduatorie per gli anni successivi ai sensi della citata



disposizione, dall'altro lato dà la possibilità all'interessata di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie di merito, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Di contro i D.M. n. 42/09, D.M. n. 44/11 e del D.M. n. 235/14, pur richiamando la L. 143/2004, prevedono la sanzione della cancellazione dalle graduatorie di merito in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento / permanenza/trasferimento entro i termini prevista, senza alcuna possibilità di reinserimento dell'interessato in esse. Ciò in violazione della normativa primaria di cui all'art. 1bis della legge n. 143/2004 che prevede il reinserimento dei docenti già iscritti nelle graduatorie di merito su domanda dell'interessato, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Invero, il Ministero convenuto vanta la legittimità dei su citati decreti sull'erroneo presupposto dell'inaccessibilità delle graduatorie ai docenti depennati dalle graduatorie, per non avere presentato la domanda di reinserimento in sede di aggiornamento delle stesse, in quanto le stesse ritenute cristallizzate per l'avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta con la legge finanziaria n. 296/2006.

Tale interpretazione della legge 296/2006 è erranea, in quanto “...la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento , non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato-al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali (Tar del Lazio sentenza n. 10809/2008 e n. 10728/2008 e Corte costituzionale sentenza n. 4172011).”

Invero, l'art. 1, comma 605 lettera c) della legge 296/2006, che ha trasformato le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, si è limitata solo a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie e, a partire dal 2007, a precludere l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già iscritti in quelle graduatorie, ma non a reinserire i docenti già iscritti, che per qualsiasi motivo non hanno presentato la domanda di aggiornamento /



permanenza. Tant'è vero che lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007/2009 aveva stabilito, all'art.1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Di conseguenza i citati decreti ministeriali, che hanno previsto il depennamento dalle graduatorie dei docenti già inseriti in esse, senza previsione di reinserimento in esse su domanda dell'interessato, sono illegittimi e vanno disapplicati dai Tribunali ordinari.

2) Giurisprudenza amministrativa e di merito al reinserimento in graduatoria dei docenti già iscritti

I Tribunali Ordinari hanno confermato (tra le tante Ordinanza n. 1779/2012 resa dal Tribunale di Cagliari e Ordinanza del 14 maggio 2013 del Tribunale di Latina, sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona, sentenza n. 1192 del Tribunale di Matera) la decisione del Tar Lazio III Sezione, 21 luglio 2010, n. 21793, che ha disposto l'annullamento del D.M. n. 42/09 per violazione della legge n. 14372004, art. 1, comma 1bis., nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine entro il quale esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto “ *è impensabile, che dalla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria possa derivare la cancellazione definitiva da quest'ultima omettendo di considerare la statuizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 1 D.L. 97/2004, secondo cui, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*”. (cfr. Sentenza Tar Lazio 3° sez. n° 27460/2010) e perché posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

In particolare il Tribunale di Matera con sentenza n. 1192/2012 , in caso analogo a



quello in esame, ha statuito che con “ *la norma di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) è stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di reinserimento...*” e, pertanto, continua la sentenza “*La fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria*”.

In buona sostanza la previsione dei su citati decreti ministeriali di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalle graduatorie) entro il quale presentare domanda di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria all’aspirante docente che in passato era già inserito

Tutto ciò premesso, e per quanto altro deducibile, la Prof.ssa **AnnaMaria Vinci**, come sopra rappresentata e difesa in epigrafe,

CHIEDE

All’On.le Tribunale adito, quale Giudice del Lavoro, previa fissazione dell’udienza di discussione, con termine per notifica alle amministrazioni ed alle parti controinteressati, ai sensi dell’art. 151 c.p.c ovvero 150 c.p.c, disattesa ogni contraria istanza eccezione accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Accertare l’illegittimità dei decreti ministeriali n°42/2009, n° 44/2011 e n. 234/14 e per l’effetto dichiarare la disapplicazione degli stessi, nella parte in cui prevedono la permanenza e/o aggiornamento del punteggio soltanto del personale educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, e non anche coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalle graduatorie; nonché di ogni altro connesso atto amministrativo preclusivo al reinserimento in graduatoria dei docenti depennati;

B) Accertare e dichiarare la illegittimità delle graduatorie dei bienni scolastici,



2007/2009, 2009/2011, 2011/2013, 2013/2015 e 2015/2017, così come formate senza considerare le domanda di reinserimento della docente attuale ricorrente.;

C) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei contratti a tempo determinato e/o immissione in ruolo stipulati dall'Amministrazione scolastica con docenti aventi punteggio inferiore, negli anni scolastici 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013, 2013/2015, 2015/2017, 2017/2019;

D) Ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di provvedere al reinserimento della ricorrente, con decorrenza dall'anno scolastico 2007/2008, nella graduatoria provinciale definitiva per il personale educativo classe di concorso infanzia, EEEE di merito con punti 17, alla posizione 4035, come si evince dalle graduatorie del 21.07.2007, formate dall'Ambito territoriale della Provincia di Catania, per il biennio 2007/2009, 2009/2011, 2011/2013, 2013/2015 e 2015/2017, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione dalle suddette graduatorie ;

E) in subordine, senza recesso dalla superiore istanza e per mero scrupolo difensivo, Ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie d'interesse, con decorrenza dal biennio 2007/2009, entro i termini che saranno previsti al prossimo aggiornamento delle graduatorie di merito per il triennio scolastico 2019/2021;

F) dichiarare la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione scolastica per l'illegittimo depennamento della ricorrente dalle graduatorie provinciali definitive per il personale educativo classe di concorso per l'infanzia, EEEE di merito con punti 17, alla posizione 4035, come si evince dalle graduatorie del 21.07.2007 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patiti dalla stessa, pari alle differenze retributive maturate dall'atto della cancellazione dalle graduatorie ad oggi, ovvero in quell'altra misura ritenuta equa e giusta con rivalutazione monetaria ed interessi legali , secondo il disposto ex art. 429 c.p.c e 150 disp att..

Con condanna delle resistenti alle spese, competenze ed onorari, ivi comprese le spese forfettari ed indennità di trasferta, oltre Iva e Cpa come per legge, con



distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del difensore costituito per essere antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che l'On. Giudice Voglia disporre la produzione in giudizio a carico della amministrazioni resistenti di tutti gli atti che l'Ill.mo decidente ritenesse utili e necessari ai fini della decisione del presente giudizio.

Si produce la seguente documentazione:

- 1-Diploma di maturità magistrale conseguito il 08.03.1999;
- 2-Laurea in Scienza dell'educazione indirizzo esperti nei processi di Formazione con votazione 110/110 e lode del 13.12.2005:
- 3-Stralcio graduatoria ad esaurimento, personale educativo provincia di Catania, da cui si evince il nominativo della ricorrente del 21.07.2007;
- 4-Stralcio graduatoria ad esaurimento, personale educativo provincia di Catania, da cui non si evince il nominativo della ricorrente del 23.07.2020;
- 5-Reclamo in autotutela del 25.03.2021
- 6- Dichiarazione di esenzione del pagamento del c.u.;

Con riserva di precisare la domanda, produrre, eccepire e chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori all'esito della costituzione dei resistenti.

Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.

Salvis Iuribus

Catania lì 25.03.2021

Avv. Orazio URZI'

